

COMUNE DI

**SURANO**

**PROVINCIA DI LECCE**

COMUNE DI SURANO  
PROVINCIA DI LECCE

IL SINDACO


*Romolo Ruscini*



IL PRESIDENTE  
(Avv. *Genaro Insoño Liuzzi*)

*[Handwritten signature]*

VISTO: Pa. cre. licenz. v. ed. condizionato  
all'art. 17, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 782  
in data **18 APR. 1975**  
del settore urbanistico regionale  
ufficio L. 13.10.1974 n. 140



DEL SETTORE URBANISTICO REGIONALE  
(Prof. Ing. *V. Minchilli*)

*[Handwritten signature]*

TAV. N.

**7**

**PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE  
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E  
TABELLA DEI TIPI EDILIZI**

dott. ing. **Luigi Rizzo**

*[Handwritten signature]*



Parte I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità delle norme

Le norme di attuazione e gli elaborati grafici costituiscono lo strumento per l'organizzazione del territorio comunale corrispondente alle previsioni del Programma di Fabbricazione.

Art. 2 Modalità di attuazione del Piano

Il P.d.F. si attua secondo due tipi di intervento: quello urbanistico preventivo e quello edilizio direttivo.

L'intervento urbanistico preventivo é richiesto nelle seguenti zone: aree residenziali di completamento; aree residenziali di espansione; aree per le attività artigianali.

In tutte le altre zone il Piano si attua mediante l'intervento edilizio diretto. Nella zona residenziale esistente nel nucleo edilizio di più antica origine vanno tenute presenti le prescrizioni del sesto comma dell'art. 17 legge 6.8.1967 n° 765.

Art. 3 Intervento urbanistico preventivo

Nelle zone é previsto l'intervento urbanistico preventivo, la presentazione di un progetto edilizio é subordinato alla preventiva approvazione di un progetto urbanistico di dettaglio, consistente in un piano particolareggiato di esecuzione secondo la procedura prevista dalla Legge Urbanistica, ovvero in un piano di lottizzazione (avente valore e contenuto tecnico di piano particolareggiato), riferiti ad almeno una unità urbanistica individuata nelle tavole del presente P.d.F. e ad una superficie minima di intervento fissata nelle norme delle varie zone.

In questo caso però l'Amministrazione comunale é tenuta a curare l'inquadramento dei vari piani parziali in un disegno più generale che comprenderà l'area d'intervento prevista dal P.d.F.

Art. 4 ~~Piani particolareggiati e~~ piani di lottizzazione

~~Il piano particolareggiato ed il~~ piano di lottizzazione deve rispettare le destinazioni di zona indicate nelle tavole del P.d.F. nonché gli indici edilizi ed urbanistici e tutte le prescrizioni previste per ciascuna zona dalle presenti norme di Attuazione.



L'autorizzazione dei piani di lottizzazione é inoltre subordinata, in base alla legge Urbanistica vigente, anche alla stipulazione fra il Comune e le proprietà interessate di una convenzione, riguardante sia la cessione gratuita di aree per la urbanizzazione primaria e secondaria, sia i modi ed i tempi di attuazione delle relative opere (di urbanizzazione primaria e secondaria) e delle opere di allacciamento della zona ai pubblici servizi.

Art.5 Opere di urbanizzazione

Le opere di urbanizzazione primaria dono le strade bitumate complete di cordoli e zanelle, gli spazi di sosta e parcheggio, la rete idrica (ed eventualmente fognante) e la rete di distribuzione di energia elettrica, la pubblica illuminazione ed il verde.

Le opere di urbanizzazione secondaria sono: opere per la pubblica istruzione, attrezzature degli spazi pubblici destinati a parco e per il gioco e lo sport, attrezzature pubbliche, culturali, sociali, amministrative, sanitarie e religiose.

Le opere per gli allacciamenti ai pubblici servizi sono: le condotte di fognatura; di adduzione idrica; le linee elettriche, le attrezzature varie e di collegamento con la città e le zone già urbanizzate, ecc.

Art.6 Intervento edilizio diretto

Nelle zone dove non é richiesto l'intervento urbanistico preventivo, ma é previsto l'intervento edilizio diretto, l'edificazione dei singoli lotti é consentita dietro rilascio di licenza di costruzione, con preventiva cessione al Comune delle aree per le opere di urbanizzazione primaria ed eventualmente secondaria eventuale assunzione di oneri, della quota parte (determinata mediante apposita delibera consiliare Comunale) delle superfici e delle opere di urbanizzazione secondaria, ed impegno ad eseguire gli allacciamenti ai pubblici servizi, e pagamento di oneri proporzionati determinati con delibera del Consiglio Comunale.

Art.7 Utilizzazione degli indici sul medesimo lotto e composizione del lotto minimo



L'utilizzazione degli indici di fabbricabilità fondiaria (If) e territoriale (It), del rapporto di copertura fondiario (Uf) e territoriale (Ut), corrispondenti ad una determinata superficie fondiaria (Sf) e territoriale (St), esclude ogni richiesta successiva di altre licenze di costruzione, sulle dette superfici, salvo il caso di ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento e passaggio di proprietà. Tali superfici (Sf e St) debbono essere vincolate in tale senso trascrivendo il vincolo nei modi e forme di legge.

In entrambi i modi di attuazione, l'area di intervento minimo, fissata dalle presenti norme, può essere costituita anche da più proprietà, nel qual caso la concessione delle autorizzazioni alla lottizzazione e della licenza di costruzione, sarà subordinata alla stipula tra i proprietari interessati di apposita convenzione da trascrivere alla conservatoria immobiliare.

## Parte II - ZONIZZAZIONE

### Art. 1 Divisione del territorio comunale in zone

Il territorio comunale è diviso in zone, come risulta dalle tavole del P.d.F., secondo la seguente classificazione:

a) zone residenziali:

A-nucleo edilizio di più antica origine;

B-residenziali di completamento

B<sub>1</sub>- residenziali di completamento

C- di espansione

b) zone produttive:

D - per attività artigianali

c) zone agricole:

E - per attività primarie

d) Aree di rispetto

G<sub>1</sub> area di rispetto cimiteriale

G<sub>2</sub> " a verde privato

G<sub>3</sub> " a verde di rispetto stradale



Art.2 Area ed attrezzature pubbliche

L'ubicazione delle attrezzature indicate nelle tavole del P.d.F. si intende vincolante nel senso che le attrezzature previste in una determinata zona devono essere ubicate nella stessa.

All'interno della zona però, in sede di intervento urbanistico preventivo tale ubicazione può essere modificata.

Parte III - ZONE RESIDENZIALI

Art.1 Destinazione di zona

Le zone residenziali sono destinate prevalentemente alla residenza. Da tali zone sono esclusi depositi e magazzini di merce all'ingrosso, caserme ed istituti di pena, industrie laboratori per l'artigianato produttivo e quelli per l'artigianato di servizio con macchinario che produca rumore ed odore molesto, macelli, stalle, scuderie, porcilaie, ed ogni altra attività che risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona.

Sono ammesse stazioni di servizio e di riparazioni per autoveicoli purché sia garantita una superficie di parcheggio privato pari a 5 volte la superficie utile dell'officina e purché i locali siano dotati di ambienti condizionati acusticamente per le riparazioni che implicano la produzione di rumori molesti, e nei quali l'esito sonoro sia contenuto in 60+70 db. Le zone residenziali si dividono in : Nucleo di più antica origine; zone di completamento; zone di espansione.

Art.2 Nucleo edilizio di più antica origine

Il nucleo edilizio di più antica origine va assimilato alla zona A definita dal D.M. 2/4/1968 n°1444. In esso sono consentite operazioni di consolidamento, restauro e risanamento conservativo senza alterazione di volumi, nonché eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino assimilabili.

I limiti di densità edilizia, altezze degli edifici e distanze tra i fabbricati sono quelli fissati dagli articoli 7-8-9



g.u.u. 47 del 16/4/68

del D.M. 2/4/1968 n°1444 per le zone omogenee di tipo A. I progetti singoli, studiati con soluzioni plano-volumetriche inserite nell'ambiente, prima del rilascio della licenza edilizia dovranno riportare il preventivo parere favorevole della Sovrintendenza ai Monumenti qualora si tratti di trasformazioni o nuove costruzioni.

Art.3 Zone residenziali di completamento: B

Le zone B comprendono le parti del territorio già dotate di urbanizzazione primaria, in cui almeno il 70% delle superfici edificabili é costruito.

In tali zone i fabbricati privi di valore storico possono essere demoliti e ricostruiti; per tali fabbricati e per i lotti liberi, comunque ricadenti in tali zone, il P.d.F. si attua per intervento edilizio diretto applicando le seguenti prescrizioni:

- 1) Sono possibili interventi singoli di restauro, risanamento, demolizione e ricostruzione di edifici con la conservazione delle cubature esistenti ed il mantenimento degli allineamenti esistenti;
- 2) Rapporto di copertura: massimo il 70% della superficie del lotto;
- 3) Indice di fabbricabilità fondiaria: 3,00 mc./mq.
- 4) Altezza degli edifici: essa non deve superare il rapporto 1/1 con la larghezza della strada antistante, misurata alla base dell'edificio, comunque non superiore a mt.10,50;
- 5) Distanza dei fabbricati dai confini: qualora non si costruisca sulla linea di confine, il distacco minimo del fabbricato dalla suddetta linea non deve essere inferiore alla metà dell'altezza dello stesso, e in nessun caso minore di mt.3,00;
- 6) Il distacco tra edifici aventi pareti (comunque finestrate e non finestrate) prospicienti spazi esterni pubblici e privati) é dato dalla somma delle altezze dei fabbrica-



ti prospicienti moltiplicato per 0,50.

La distanza non deve essere comunque inferiore a m.6,0 ed a m.3,00 dai confini;

- 7) *Parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria: mq.2,50 per ogni 100 mc. di costruzione;*
- 8) *Garage, parcheggi inerenti alla costruzione mq. 5,00 per ogni 100 mc. di costruzione;*

Cessione al Comune delle aree relative al punto 7, oppure versamento allo stesso di somma compensativa determinata con apposita delibera consiliare, eventuale cessione al Comune delle aree per le opere di urbanizzazione secondaria, cessione al Comune della quota relativa alle superfici o alle opere di urbanizzazione secondaria, impegno ad eseguire le opere per gli allacciamenti degli edifici ai pubblici servizi.

Prescrizioni particolari

Sarà ammessa la sopraelevazione degli edifici sino all'altezza massima degli edifici circostanti, anche applicando indici di fabbricabilità fondiaria, superiori a quelli fissati per la zona con un massimo però di 5 mc./mq. per quei casi in cui, un edificio costituito da un solo piano fuori terra, sia fiancheggiato da entrambi i lati da edifici, che alla data di adozione del P.d.F. risultino edificati con due piani fuori terra. Rimane l'obbligo del rispetto delle norme relative ai distacchi ed alla costituzione di spazi interni, così come sono stati definiti dall'art.23 del R.E.

Per le costruzioni che risulteranno accatastate alla data di approvazione dello strumento urbanistico, qualora si verifichi la necessità di procedere a risanamento igienico-sanitario dell'immobile, su richiesta dell'Ufficiale Sanitario, è data la possibilità di ampliamento, limitatamente al piano terreno ed anche in deroga all'indice di fabbricabilità fondiaria, sino al soddisfacimento dell'intervento di risanamento.

✓



\* Nel caso di edificazione in adiacenza a lotti sui quali sia stato costruito a distanza inferiore a mt. 3,00 dal confine, é ammessa la riduzione della distanza tra gli edifici, per l'erigendo edificio si rispetterà la distanza di mt. 3,00 dal confine.


Le presenti norme costituiscono piano particolareggiato in attuazione della Circolare n° 344 del 4.5.1972 dell'Assessorato all'Urbanistica della Regione Puglia.

Art. 4 Zone residenziali di completamento: B<sub>1</sub>

Le zone B<sub>1</sub> comprendono le parti di territorio in cui é già in atto un processo di urbanizzazione dei suoli e la superficie edificata risulta maggiore di 1/8 della superficie fondiaria della zona.

Per i lotti liberi, comunque ricadenti in tali zone, il P.d.F. si attua per intervento diretto, applicando le seguenti prescrizioni:

- 1) Rapporto di copertura massimo il 50% della superficie del lotto;
- 2) Indice massimo di fabbricabilità fondiaria 3 mc./mq. dei quali 2,50 mc./mq. per abitazioni, 0,50 mc./mq. per rimesse.
- 3) Altezza massima degli edifici: essa non deve superare il rapporto 1/1 con la larghezza della strada antistante, misurata alla base dell'edificio, comunque non superiore a mt. 8,00;
- 4) Distanza dei fabbricati dai confini: qualora non si costruisca sulla linea di confine, il distacco minimo del fabbricato dalla suddetta linea non deve essere inferiore alla metà dell'altezza dello stesso, e in nessun caso minore di mt. ~~4,00~~ <sup>5,00</sup>;
- 5) Il distacco tra edifici aventi pareti (comunque finestrate e non finestrate) prospicienti spazi esterni pubblici e privati) é dato dalla somma delle altezze dei fabbrica-





ti prospicienti moltiplicato per 0,50;

Tale distanza non deve comunque essere inferiore a m. ~~8,00~~<sup>10,00</sup> ed a m. ~~4,00~~<sup>5,00</sup> dai confini e con il rispetto degli allineamenti stradali dove esistono;

- 6) Garage e parcheggi inerenti alle costruzioni: mq. 5,00 per ogni 100 mc. di costruzione;
- 7) Parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria :mq.2,50 per ogni 100 mc. di costruzione;
- 8) Cessione al Comune delle aree, relative al punto 7, e delle eventuali aree necessarie al tracciamento o ampliamento di strade, antistanti i lotti edificatori, oppure versamento al Comune di somma compensativa delle aree relative al punto 7, con apposita delibera consiliare, eventuale cessione al Comune delle aree per le opere di urbanizzazione secondaria, impegno ad eseguire le opere per gli allacciamenti degli edifici ai pubblici servizi.
- 9) Gli spazi liberi devono essere sistemati e mantenuti ad orto o giardino e comunque alberati;

~~Valgono le prescrizioni particolari di cui alla zona di completamento residenziale B.~~



Art.5 Zone di nuova espansione residenziale: C

La zona C comprende le parti del territorio destinate a nuove espansioni residenziali ed alle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria; In tali zone il P.d.F. sia attuata per interventi urbanistici preventivi sulle superfici, individuate sulle tavole 4,5 e 6 del P.d.F. mediante piani ~~particolari regolati~~ o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche.

Si applicano le disposizioni dell'art.23 della legge 6.8.67 n°765 per quanto riguarda i comparti edificatori.

Il piano ~~particolare regolato~~ o le lottizzazioni dovranno essere corredate da apposite norme di attuazione e nell'osservazione delle seguenti prescrizioni:

- 1) Indice di fabbricabilità territoriale: 1,5 mc./mq.
- 2) Indice di fabbricabilità ~~fondiaria~~ 1,1 mc./mq.
- 3) Altezza massima: 8,00 m.
- 4) Aree per l'istruzione, attrezzature, verde pubblico e parcheggi pubblici, secondo le prescrizioni della tavola n°7 del P.d.F.
- 5) Distanza dei fabbricati dai confini m.5,00; dal ciglio stradale minimo ml.2,50.
- 6) Distanza tra i fabbricati non inferiore alla somma delle altezze dei fabbricati prospicienti, moltiplicata per 0,5; distanza minima ml.10,00, o su lotti adiacenti o che si prospettino sulla strada.
- 7) garage e parcheggi privati: 5,00 mq. per ogni 100 mc. di costruzione. Non viene computato il volume destinato a porticato ed a spazi liberi a piano terra e quello dei garage se interrati.

Parte IV - ZONE PRODUTTIVE

Art.1 Zone produttive per attività primarie e secondarie: D  
insediamenti artigianali e piccola industria

Nella zona D é consentito la costruzione di piccoli stabilimenti industriali, magazzini, depositi, attrezzature di servizi generali, laboratori artigiani altrove molesti, ma con



esclusione delle industrie nocive che potranno solo sorgere nelle zone E su indicazione dell'Amministrazione Comunale. Oltre agli edifici di cui sopra sarà consentita la costruzione di edifici di natura ~~residenziale~~ e sociale al servizio degli addetti all'industria, uffici ed edifici destinati al soggiorno solo diurno di persone addette ad attività comunque connesse con la produzione industriale. Le abitazioni saranno consentite nel limite massimo di un alloggio per non più di cinque vani complessivi, per ogni installazione catastale.

Gli edifici industriali dovranno essere dotati di superfici da destinare a verde pubblico e parcheggi, escluse le sedi viarie, non inferiori in totale al 10% dell'intera superficie destinata a tale insediamento.

Le costruzioni sono subordinate alla adozione di un piano particolareggiato o piano di lottizzazione, convenzionato con il Comune dal quale dovrà risultare la cessione delle aree per le sedi viarie, dei parcheggi di cui al comma precedente, l'assunzione a carico del richiedente degli oneri relativi alla rete idrica, alla rete elettrica, alla rete fognante.

Non sono ammessi scarichi, nelle fognature o nei pozzi, di acque nocive per l'uomo e per l'agricoltura.

I lotti non potranno essere coperti per più di 1/3 della loro superficie.

Altezza massima m. 8,00;

Indice di fabbricabilità fondiaria: 3mc./mq.

Art.2 Zone per le attività primarie: verde agricolo.

Le zone per attività primarie sono destinate prevalentemente all'esercizio delle attività agricole dirette e connesse con l'agricoltura, all'allevamento del bestiame, industrie estrattive ecc. e precisamente secondo i tipi di attività:

A) Costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura:

abitazioni, fabbricati rurali: quali stalle, porcilaie, silos, serbatoi idrici, ricoveri per animali e per macchine



agricole, ecc.; sono considerati al servizio diretto del fondo agricolo i locali per ricovero animali, che non superano la superficie ed il numero dei capi sottoelencati:

- bovini ed equini: 15 mq./ha
- suini : 20 mq/ha
- polli ed altri pennuti ed animali da pelliccia: 10 mq/ha
- ovini : 20 mq./ha.

B) Costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, annessi alle aziende agricole, che lavorano prevalentemente prodotti propri, ovvero svolte in sociale ed all'esercizio di macchine agricole.

Allevamenti industriali; sono considerati allevamenti industriali tutti quei locali per ricovero di animali, che superano gli indici di cui al punto A del presente articolo, e riguardano allevamenti di specie animali non contemplate nello stesso punto.

Costruzioni per cave od industrie estrattive, nonché per attività comunque direttamente connesse allo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo, sempre che tali costruzioni ed attività non provochino particolari problemi di traffico;


Costruzioni per industrie nocive ( es. sansifizio)

#### Normativa

Nelle zone E il P.d.F. si attua per interventi edilizi diretti, previo impegno a cedere al Comune le aree per le opere di urbanizzazione secondaria relative all'istruzione (mq.4 per ogni 80 mc. di costruzione) ed alle attrezzature di interesse comune (mq.2,00 per ogni 80 mc.di costruzione) oppure eventuali quote compensative ed alla cessione della quota parte, relativa alla costruzione delle opere stesse con la seguente normativa:

~~per le attività di tipo A~~

- 1) Lotto minimo: ~~1.000~~ <sup>0,03</sup> mq.
- 2) Indice di fabbricabilità fondiaria = ~~0,07~~ <sup>0,03</sup> mc/mq di cui ~~al massimo 0,03, destinati a residenze;~~





*e per quelli Comuni con la Valore Agricola dell'agricoltura*  
per l'edificazione dell'edificio industriale è ammesso  
potere di deroga in base all'art. 41<sup>quater</sup> della legge  
7.8.67 n°765 e dell'art.15 del R.E. relativamente al=  
l'indice di fabbricabilità fondiaria. Gli edifici in=  
dustriali sono: serre, oleifici, sansifici, industrie la=  
vorazione prodotti agricoli, depositi tabacchi, ecc.

- 3) Rapporto massimo di copertura = 30% della superficie del lotto;
- 4) Altezza massima = m.8,00, salvo costruzioni speciali;
- 5) Distanza dai confini = minimo m.5,00;
- 6) Distanza tra i fabbricati = somma delle altezze dei fabbricati prospicienti, minimo m.10,00;
- 7) Distanza dal ciglio stradale = quelle indicate dal D.M. 1 aprile 1968, comunque sempre maggiori di m.20,00;
- 8) Parcheggio minimo: 5 mq. per ogni 100 mc. di costruzione;
- 9) Verde agricolo = minimo 40% della superficie del lotto.

Nelle zone E l'attività rurale può essere sostituita con attività connesse all'industria estrattiva, fatte salve le competenze delle relative autorità.

Il concessionario della cava o simile deve procedere alla sistemazione degli scarichi, delle zone abbandonate dall'estrazione e di ogni altra area in modo da ripristinare il manto vegetale con opportune alberature, rimboschimenti, rinzollamenti e quante altre opere necessarie a garantire sia lo equilibrio idrogeologico che l'aspetto del paesaggio.

## Parte V: ZONE DI USO PUBBLICO

### Art.1 Aree destinate alla viabilità

Le aree destinate alla viabilità si distinguono in:  
strade, nodi stradali e piazze, parcheggi, rispetti stradali.  
In queste aree è imposto il vincolo di inedificabilità assoluta, salvo che nelle aree destinate a rispetti stradali per le quali è consentito l'installazione di chioschi per benzina, giornali, bibite, ecc. con concessioni a tipo precario.  
I rispetti stradali, se non espressamente indicati dal P.d.



F., per le strade di ogni tipo, attraversanti le zone per attività primarie: verde agricolo, sono quelli previsti dal D.M. 1.4.1968.

Il modulo base di progettazione per le carreggiate stradali é uguale a ml.3,50 per corsia; l'indicazione grafica delle strade, dei nodi stradali e dei parcheggi, ha valore di massima fino alla realizzazione dell'opera.

*Per l'intervento dei privati si può sempre costruire con  $i_f = 0,01$  m/sq.*

Art.2 Aree cimiteriali

Le zone a vincolo cimiteriale e nelle relative aree di rispetto sono consentite soltanto parcheggi e piccole costruzioni per la vendita dei fiori ed oggetti per il culto e la onoranza dei defunti.

L'autorizzazione e la concessione a piccole costruzione saranno a titolo precario.

Parte VI: NORME FINALI

Art.1 Demolizioni e ricostruzioni

Le demolizioni e le ricostruzioni di edifici e gruppi di edifici esistenti sono consentite. Per il nucleo edilizio di più antica origine valgono le norme specifiche fissate dall'art.2/bis della parte 2 a.

Per le zone di completamento B e B<sub>1</sub> é ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con il mantenimento delle cubature esistenti, fatte salve le norme relative ai distacchi tra gli edifici e la formazione di cortili interni come previsto dal R.E.

Art.2 Lottizzazioni e convenzioni

Si assumono nel presente piano di fabbricazione le lottizzazioni e le convenzioni adottate con delibera del Consiglio Comunale ed approvate dagli Organi competenti dello Stato nei limiti entro cui non contrastino con il P.d.F. stesso, e con le leggi in vigore.

Tutte le altre lottizzazioni si intendono decadute.



...ingono le prescrizioni inserite nelle precedenti "Norme tecniche di attuazione"



DESTINAZIONE DI ZONA	SIMBOLOGIA	INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE mc/mq	ATTREZZATURE	
			AREE PER L'ISTRUZIONE mq/mc	ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE mq/mc
		1	2	3
a. CENTRO STORICO AMBIENTALE				
b. RESIDENZIALE DI COMPETAMENTO				
b <sub>1</sub> RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO				
c. RESIDENZIALE DI ESPANSIONE		1.5	6	4
d. INSEDIAMENTI ARTIFICIALI				
e. VERDE AGRICOLO				
f. ATTREZZATURE URBANE				
q.1 AREA DI RISPETTO CIMITERIALE		(2)		
q.2 VERDE PRIVATO				
q.3 AREA DI RISPETTO STRADALE				



TABELLA DEI TIPI EDILIZI RIFERITA ALL

RE DAZI PUBBLI- CITAZI mq/mc	PARCHI PUBBLI- CITAZI mq/mc	DESTINAZIONE D'USO	INDICE DI CABILITA' FONDIA- RIO mc/mq	SUPERF. CIE MINIMA DEL LOTTO mq	INDICE DI COPER- TURA SC/SL mq/mq	ALTEZZA MASSIMA m	VOLUME MASSIMO mc	NUMERO DEI Piani n°	DAGLI EDIFICI		
									IN RAPPOR. ALL'ALTEZ- ZA m/m	ASSOLU- TO m	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	V E DASI		LE	HORME	TECHICHE			DEL	P.	DI	F.
	2.5/100	R	3.00		0.7	10.50			1/1	6.00	1/2
	2.5/100	R	2.5 ABITAZ. 0.5 RIMESSA		0.5	8.00		2	1/1	<del>8.00</del> 10.00	1/2
4	2	R	2.1			8.00		2	1/1	10.00	1/2
	10% LOTTO	ARTICIAH	3.00		30 %				2/1	15.00	1/2
					0.03 <del>0.04</del>	8.00		2	2/1	10.00	2/1







FABBRICAZIONE

GARAGE O PARCHEG. PRIVATI			PRESCRIZIONI PARTICOLARI
mq/mc 21	22	23	
5/100			1) 0.03 PER RESIDENZA 0.04 PER LOCALI AGRICOLI  2) L'AREA DI RISPETTO CIMITE- RIALE E' UNA FASCIA LARGA ML 200 CHE CIRCONDA IL PERIMETRO DEL CIMITERO.
4/80			
5/100			